



Provincia di Piacenza

Polizia Provinciale

Capitolato Speciale d'Appalto

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, EVENTUALE DEPOSITO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA OMEOTERMA DI CUI AGLI ARTT. 2 E 18 DELLA L. 157/1992, PER LA DURATA DI DUE ANNI, DAL 01/07/2023 AL 30/06/2025 (RINNOVABILE DI ULTERIORI 2 ANNI)

CIG 9865367663

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Oggetto del presente appalto è il servizio, da svolgersi per conto della Provincia di Piacenza (di seguito anche solo "Provincia"), di raccolta, eventuale deposito, trasporto e smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/1992 rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico, su specifica richiesta dei soggetti indicati al successivo art. 2, punto 1, nel territorio della provincia di Piacenza. Sono escluse dal recupero le singole carcasse di uccelli o di piccoli mammiferi di dimensione inferiori a quella di un tasso o di un istrice adulto.

Art. 2 - Modalità di gestione del servizio

L'operatore economico affidatario deve garantire, attraverso il proprio personale ed idonea attrezzatura, la raccolta, l'eventuale deposito, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di cui all'art. 1 nel rispetto di quanto segue.

1. L'affidatario interviene a seguito di segnalazioni telefoniche o scritte (a mezzo sms) per il recupero delle carcasse, effettuate esclusivamente da uno o più dei soggetti di seguito elencati, che provvedono, previa le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata all'operatore dell'impresa affidataria del servizio:
 - o Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia- Romagna, sede di Piacenza;
 - o Polizia Provinciale;
 - o Polizia Locale del Comune di ritrovamento;
 - o Gestore strada (Comune, Provincia, ANAS);
 - o Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
 - o Forze dell'Ordine;

o Vigili del Fuoco.

2. L'intervento di raccolta deve avvenire, di norma, entro le 12 ore successive alla chiamata. Qualora, a giudizio del soggetto che fa la segnalazione, la carcassa possa costituire grave pericolo per la circolazione o per l'igiene e la sicurezza pubbliche, il recupero deve essere effettuato con urgenza e comunque entro e non oltre le 6 ore successive alla chiamata.
3. La raccolta e il trasporto delle carcasse devono avvenire con stabilimenti e/o impianti per il trasporto, lo stoccaggio e la trasformazione, registrati e riconosciuti dalla competente Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e con l'utilizzo di adeguati dispositivi individuali di protezione che prevengano i rischi per il personale addetto.
4. L'affidatario deve provvedere, in modo autonomo, alla delimitazione dell'area di intervento, adottando le idonee misure di sicurezza al fine di evitare danni a persone e/o cose, gestendo in autonomia le interferenze con il traffico veicolare, gli utenti della strada e gli altri operatori eventualmente operanti sull'area (AUSL, ditta deputata alla pulizia della carreggiata stradale, vigili del fuoco, etc.).
5. In ossequio a quanto disposto dal vigente Piano di monitoraggio sanitario regionale della fauna selvatica (disponibile liberamente al link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/fauna-selvatica-e-aspetti-sanitari/monitoraggio-sanitario-1>), campioni biologici, carcasse o parti di animali dal medesimo Piano individuati, devono essere conferite all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Piacenza, secondo le modalità ivi specificate, sentita l'A.U.S.L. di Piacenza, per l'accertamento circa la presenza delle infezioni oggetto del citato Piano di sorveglianza ed eventualmente per la determinazione della causa di morte.
6. Qualora non sia possibile effettuare la consegna di cui al precedente punto 5) all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l'affidatario può depositare le carcasse in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in propria dotazione, regolarmente registrato presso l'A.U.S.L. competente, per poi essere avviato allo smaltimento previo accordo con l'Istituto medesimo.
7. Le carcasse sono smaltite, a norma di legge, direttamente dall'operatore affidatario presso apposita struttura. Qualora non sia possibile l'immediato smaltimento, l'affidatario può depositarle in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in propria dotazione, per poi essere trasportate periodicamente, a svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero stesso.
8. Successivamente ad ogni raccolta e svuotamento deve essere effettuato adeguato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore o cella frigorifera in dotazione, secondo le norme vigenti.
9. L'affidatario deve tenere un apposito registro, in formato elettronico, di carico e scarico delle carcasse, da cui risultino i seguenti elementi:
 - o specie, qualora identificabile;
 - o sesso ed età approssimativa, qualora identificabili;
 - o indicazione del richiedente l'intervento di recupero;
 - o comune, località ed identificativo della strada (nome strada o via, km se rilevabile) con coordinate XY GPS del luogo di raccolta;
 - o data ed ora del rinvenimento;
 - o indicazione della struttura che riceve la carcassa;
 - o peso in chilogrammi della carcassa, se conferita all'impianto di smaltimento;
 - o estremi della ricevuta relativa alla consegna presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o presso la struttura di smaltimento.

Detto registro sarà trasmesso ogni due mesi per le procedure di competenza al Comando della Polizia Locale della Provincia di Piacenza (all'indirizzo pec: provpc@cert.provincia.pc.it).

Art. 3 - Importo del contratto e revisione prezzi

L'importo del presente appalto per la durata biennale è pari ad € 34.425,00 (oltre IVA), di cui € 400,00 (oltre IVA) per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali che si potranno verificare nell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, i quali non sono soggetti a ribasso d'asta. Detto importo costituisce il limite massimo stanziato dalla Provincia.

Questo Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di ulteriori due anni, per un importo di € 34.425,00, al netto di IVA, di cui € 400,00 (oltre IVA) per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Pertanto, l'importo per la durata comprensiva di eventuale rinnovo (quattro anni) sarà pari ad € 68.850,00 (IVA esclusa).

Il corrispettivo del servizio è comunque remunerato, entro il massimale indicato al comma primo del presente articolo, in relazione ai soli servizi effettivamente richiesti e regolarmente resi, in base ai prezzi unitari omnicomprensivi sotto riportati (oltre IVA) ribassati dello sconto percentuale unico offerto in gara dall'aggiudicatario:

- costo fisso unitario per intervento, pari ad € 130,00;
- costo di smaltimento per chilogrammo, pari ad € 0,65;
- costo per eventuali viaggi a vuoto, pari ad € 78,00.

Il corrispettivo del servizio comprende, tra l'altro: a) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna; b) tutti i servizi connessi, nessuno eccettuato, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Il corrispettivo è da intendersi IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al presente contratto.

Durante la validità del contratto la Provincia potrà, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, effettuare ordinativi alle stesse condizioni (tecniche ed economiche) del presente Capitolato e dell'offerta dell'aggiudicatario, in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto rispetto al suddetto importo. L'appaltatore non potrà in tal caso far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo del servizio. I corrispettivi del servizio sono determinati a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo *"revisione prezzi"*, facendosi carico esso stesso di ogni relativo rischio o alea. L'affidatario contraente non può vantare diritto ad altri compensi.

Revisione prezzi: per il primo anno di contratto i costi contrattuali fissati per ogni intervento (costi fissati a base di gara meno ribasso unico offerto in sede di offerta) sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno è ammessa, su esplicita richiesta scritta dell'appaltatore, la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con applicazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (c.d. indice FOI) dell'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dei prezzi.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in tema di richiesta di anticipazione del prezzo pari al 20%, da applicarsi rispetto all'importo contrattuale.

Art. 4 - Durata contrattuale e aumenti contrattuali

La durata del contratto è biennale e decorre dalla data di consegna del servizio (prevista per il **01/07/2023**), che potrà avvenire anche in via anticipata in caso di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, fino al 30/06/2025.

Questo Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di ulteriori due anni.

Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, questo Ente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di un'eventuale proroga tecnica, per un massimo di 6 (sei) mesi, nelle more della conclusione della procedura per l'affidamento del nuovo appalto.

In ogni ipotesi di cessazione dell'appalto, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, l'appaltatore si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo appaltatore o con la stessa Amministrazione.

Art. 5 – Sicurezza – D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Provincia ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I. **Allegato 3**), contenente la relativa stima, nell'importo indicato al precedente art. 3, dei costi derivanti dalla messa in atto di misure preventive e protettive di carattere organizzativo, di tipo temporale o spaziale, che generano costi per la sicurezza legati a rischi interferenziali.

Restano a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia.

Art. 6 – Subappalto

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse dalla Provincia ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta, presentata in sede di gara, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Nel dettaglio, l'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- ✓ in sede di gara l'Operatore Economico aggiudicatario abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- ✓ l'Operatore Economico aggiudicatario svolga in proprio la prevalenza delle prestazioni oggetto del presente appalto e, in ogni caso, svolga in proprio la tenuta dei rapporti con la Provincia inerenti al presente appalto;
- ✓ l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell'appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Si applicano, inoltre, tutte le restanti previsioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 7 – Garanzia definitiva

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita **garanzia definitiva** di importo pari al 10% dell'importo contrattuale calcolato sulla durata ordinaria (2 anni), secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 8 - Penali

La prestazione delle singole attività oggetto del presente appalto deve avvenire nei termini previsti dal precedente all'art. 2, punto 2.

Qualora la raccolta venga effettuata oltre i termini previsti dall'art. 2, punto 2 e il ritardo non sia imputabile al committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari ad € 85,00 per ogni intervento non eseguito nei termini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'affidatario dimostri carenze nell'esecuzione del servizio, non eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dal presente Capitolato, la Provincia si riserva di applicare – per ogni episodio contestato – una penale di importo compreso fra € 50,00 e € 150,00 a seconda della gravità dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Provincia può risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 9 – Pagamenti

Il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica almeno su base bimestrale in relazione ai servizi resi nel corso del bimestre considerato, in regime di split payment.

Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231 del 2002 entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura o nota spese e tale pagamento è condizionato all'accertamento dell'assenza in capo al fornitore di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015), al rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016), se dovuto, e previa verifica della regolarità contabile della fattura presentata. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, il fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.

Ai fini del pagamento, l'affidatario dovrà produrre: - copia del registro, in formato elettronico, di carico e scarico (completo di geolocalizzazione delle singole carcasse); - le ricevute relative al materiale consegnato; - un prospetto economico che specifichi i singoli importi da fatturare. Il corrispettivo è suscettibile di riduzioni qualora le attività realizzate non risultassero conformi a quelle concordate.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è effettuato mediante “mandato” sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicato dall'affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10 - Modalità di fatturazione

La Provincia può accettare e pagare le fatture solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale. Il Codice Univoco della Provincia di Piacenza è UFHFVU.

Ogni fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: – l'oggetto del contratto; – numero del Codice identificativo di Gara (CIG); – numero della determina di aggiudicazione. La fattura deve contenere anche l'annotazione “Operazione con scissione del pagamento”, oltre a tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno, pertanto, effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate alla Provincia di Piacenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

Art. 12 – Obbligazioni dell'aggiudicatario

L'affidatario è tenuto ad ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato.

L'affidatario è tenuto ad attivare un numero di telefono, attivo h 24, disponibile per le segnalazioni (telefoniche e tramite sms) di cui al precedente art. 2, paragrafo 1.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto.

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto a cui accede il presente capitolato. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito; l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Provincia, assumendosene ogni relativa alea. L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia. L'affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto a cui accede il presente Capitolato.

L'affidatario, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, si impegna anche a: **a)** manlevare e tenere indenne in ogni tempo la Provincia dalle pretese che terzi e/o lavoratori (a qualsiasi titolo giuridico) dell'affidatario (o di eventuali subappaltatori) dovessero avanzare in relazione ai danni a persone e/o cose derivanti dalle prestazioni rese in relazione al presente appalto; **b)** predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Provincia di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto.

Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 14 – Risoluzione

La Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi all'appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- ✓ violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento, laddove applicabili, di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza (adottato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 40 del 28/04/2022), i quali sono da intendersi qui integralmente richiamati (disponibili sul sito della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente") sebbene non materialmente allegati;
- ✓ mancato rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall'art. 2 del presente capitolato;
- ✓ revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'appaltatore per l'espletamento del servizio, ovvero venuta meno – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni o mancato avvio dell'appalto tale da comprometterne la regolare esecuzione;
- ✓ grave inadempienza nell'esecuzione del servizio;
- ✓ mancato ripristino delle condizioni ordinarie del servizio, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta;
- ✓ laddove l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- ✓ inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto ad incamerare la garanzia definitiva prestata, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, anche rivalendosi su importi contrattuali non ancora corrisposti.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Provincia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi all'affidatario. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionale (Intercent-ER o Città Metropolitana di Bologna), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Art. 16 - Norme sull'anticorruzione

L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi hanno esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi anche nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Provincia e l'affidatario che non si siano potute definire bonariamente, quale che sia la loro natura, nessuna esclusa,

sono deferite all'autorità giudiziaria competente. È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia.

Il foro competente è quello di Piacenza.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque acquisiti dalla scrivente Provincia, sarà finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, nonché per la successiva fase esecutiva.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente gli operatori della Provincia, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- eventuali Legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria, qualora occorra.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Servizio Polizia Provinciale esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la

cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per la Polizia Provinciale è il Dirigente, Dott. Geol. Davide Marenghi.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, raggiungibile all'indirizzo dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Art. 19 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia, oltre che all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici fissate dal D.Lgs. 50/2016, alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile.

Art. 20 - Spese contrattuali e oneri

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara predisposta dalla Provincia.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole di sospensione dell'efficacia ed eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 15 giorni dal ricevimento della lettera con la quale la Provincia comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione con obbligo dell'aggiudicatario di versare alla Provincia medesima le eventuali ulteriori spese che quest'ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.